



**La responsabilità da reato delle imprese: D.Lgs. n. 231/01
inquadramento sistematico e primi problemi applicativi**

Avv. Angelo Merlin - a.merlin@nctm.it

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”



Introduce nel sistema giuridico italiano
una forma di responsabilità degli **ENTI**
per i reati commessi da soggetti ad essi appartenenti



“La responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche che resta regolata dal diritto penale comune”
(cfr. Cass. pen., S.U., 27.3.2008 n. 26654)

Natura della responsabilità

RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATIVA

- definizione data dalla legge
- sanzioni di carattere amministrativo

(sostanzialmente) PENALE

- accertamento nel processo penale
- rinvio alle norme processuali penali (art. 34)
- *“Ad onta del nomen juris la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale”* (cfr. Cass. pen., sez. III., 30.1.2006, n. 3615, in Cass. pen., 2007, p. 74)

Soggetti destinatari

Il decreto legislativo n. 231/01

SI APPLICA a

- persone giuridiche;
- società e associazioni prive di personalità giuridica.

NON SI APPLICA a

- Stato;
- enti pubblici territoriali;
- enti pubblici non economici;
- enti con funzioni di rilievo costituzionale.

La disciplina

Presupposti della responsabilità

La legge prevede la responsabilità da reato degli enti, a titolo di illecito amministrativo, qualora ricorrano i seguenti **presupposti (art. 5)**:

1. il **reato** commesso sia compreso tra quelli per i quali è prevista questa responsabilità;
2. il **reato** sia stato commesso da:
 - a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (**soggetti "apicali"**);
 - b) persone **sottoposte alla direzione o vigilanza** di uno dei soggetti apicali;
3. il **reato** sia stato commesso nell'**interesse dell'ente o a suo vantaggio**;
4. il **reato** non sia stato commesso nell'**esclusivo interesse di chi ha agito o di terzi**.

I reati presupposto

Ai sensi del d.lgs. n. 231/01, la responsabilità dell'ente sussiste con riferimento ai:

- reati commessi ai danni della pubblica amministrazione (**art. 24**);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (**art. 24-bis**);
- reati di criminalità organizzata (**art. 24-ter**);
- reati di concussione e corruzione (**art. 25**);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**art. 25-bis**);
- reati contro l'industria ed il commercio (**art. 25-bis.1**);
- reati societari (**art. 25-ter**);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (**art. 25-quater**);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**art. 25-quater.1**);

(Segue) **I reati presupposto**

- reati contro la personalità individuale (**art. 25-quinquies**);
- trasparenza dei mercati (**art. 25-sexies**);
- reati transnazionali (articoli 3 e 10 della legge n. 146/2006);
- reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (**art. 25-septies**);
- reati in materia di riciclaggio (**art. 25-octies**);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25-novies**);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**art. 25-novies**);
- reato di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 231/2001.

“Interesse o vantaggio dell’ente”

- La formula dell’agire “*nell’interesse*” o “*a vantaggio*” ben si attaglia a forme aggressive di criminalità **dolosa**;
- sulla reale portata del critério oggettivo di imputazione della responsabilità esistono diverse ricostruzioni offerte dalla dottrina penalistica;
- una delle più “convincenti” letture muove dal riferimento all’interesse o vantaggio nei termini di un’ “*endiadi*”, ovvero come un canale unitario che si riduce essenzialmente all’**interesse**, inteso come unico elemento di imputazione dell’illecito (connesso alla condotta di reato), come se la legge dicesse che intende ascrivere la responsabilità all’ente per la condotta tenuta nel suo interesse, produca esso o meno un vantaggio al medesimo.

***“Interesse o vantaggio dell’ente”* nei reati colposi: interpretazione problematica**

- Nel contesto dei reati colposi emerge chiaramente la difficile compatibilità concettuale tra la “*non volontarietà dell’evento*” (che ne costituisce requisito strutturale) e la formula normativa imperniata sul finalismo della condotta.
- Al di là dell’opinione estrema di chi perviene all’*interpretatio abrogans* dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/01, affermando la irriducibilità concettuale tra la coppia “*interesse-vantaggio*” dell’ente e la natura colposa dei reati di omicidio e lesioni, la dottrina ha finora proposto diverse soluzioni “*conservative*” della norma, grazie anche alle ampie potenzialità interpretative della generica formula adottata dallo stesso art. 5.
- Nella prima sentenza di merito edita in materia, si afferma che “*il requisito dell’interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con la struttura degli illeciti colposi, dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l’evento sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente oppure se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest’ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri*” (Trib. Trani, sez. Molfetta, 26.10.2009).

Come può dimostrare la società di non essere colpevole?

1. Aver adottato ed attuato un efficace **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO**.
2. Aver istituito un **ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)** interno all'Ente che abbia compiti di iniziativa e di controllo sulla efficacia del modello e che sia dotato di piena autonomia nell'esercizio della supervisione e del potere disciplinare.

REATO COMMESSO DA SOGGETTI APICALI

“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso”

**L'ente si libera
della responsabilità
se prova che**



- Modello **efficace** nel prevenire i reati della stessa specie di quello commesso;
- modello **attuato**;
- istituzione di un **ODV autonomo** che abbia vigilato;
- **volontaria e consapevole** violazione o non osservanza dei modelli atti a prevenire la commissione dei reati colposi.

(Segue) **Come può dimostrare la società di non essere colpevole?**

REATO COMMESSO DA SOGGETTI SUBORDINATI

persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” apicali

**L'ente si libera
della responsabilità
se prova che**



- Modello **efficace** nel prevenire i reati della stessa specie di quello commesso;
- modello **attuato**;
- istituzione di un **ODV autonomo** che abbia vigilato.

Caratteristiche dei Modelli

I Modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici **protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di **informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

(Segue) **Caratteristiche dei modelli**

I modelli possono essere adottati sulla base di **CODICI DI COMPORTAMENTO** redatti dalle associazioni di categoria di riferimento.

(Ad esempio, il GIP di Milano, con sentenza del 17.11.2009, ha stabilito che l'ente non poteva versare in "*colpa di organizzazione*" avendo adottato un modello organizzativo conforme alle Linee Guida di Confindustria nell'ambito di un sistema di controllo interno già conforme ai principi del codice di autodisciplina di Borsa Italiana)

Gli impatti sull'organizzazione aziendale

1. Sistema organizzativo

L'organizzazione deve essere sufficientemente formalizzata e chiara, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo.


2. Organismo di vigilanza

Deve essere costituito un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo cui sono assegnati compiti di:

- vigilare sull'effettività del modello;
- verificarne l'adeguatezza;
- monitorare e aggiornare nel tempo il modello definito.

4. Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo deve essere in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, definendo opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio.



3. Procedure manuali ed informatiche

I sistemi informativi devono regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo. Una particolare efficacia preventiva è rappresentata dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio.

Sanzioni pecuniarie

SANZIONI

PECUNIARIE

INTERDITTIVE

CONFISCA

PUBBLICAZIONE
SENTENZA




commisurazione

- numeri delle quote
- valore della quota

- gravità del fatto
- grado di responsabilità
- riparazione dei danni
- condizioni patrimoniali

Riduzione della sanzione



Sanzioni interdittive

**CONDIZIONI DI
APPLICABILITÀ**

- **PROFITTO** di rilevante entità;
- reato commesso da:
 - soggetti **apicali**;
 - soggetti **sottoposti** a causa di
GRAVI CARENZE ORGANIZZATIVE

REITERAZIONE degli illeciti

Tipologia

**SANZIONI
INTERDITTIVE**



1. Interdizione dall'esercizio dell'attività

2. Sospensione o revoca delle autorizzazioni

3. Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione

4. Esclusione da agevolazioni

5. Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Confisca

*“Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **CONFISCA** del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato”*



del PREZZO o del
“PROFITTO” DEL REATO

PER EQUIVALENTE



“Per profitto deve intendersi il vantaggio economico direttamente ed effettivamente conseguito con l’illecito”
(Cass., S.U., 27.3.2008, n. 26654 e Cass., sez. V penale, 20.2.2009, n. 7718)

Misure cautelari interdittive

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Gravi indizi di responsabilità

Periculum in mora

Presupposti delle sanzioni interdittive

Criteria di scelta



1. IDONEITÀ

(il giudice deve scegliere la misura più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto);

2. PROPORZIONALITÀ al fatto e alla sanzione

(il giudice è tenuto non solo ad apprezzare “l’entità del fatto” ma anche a svolgere un giudizio prognostico circa la sanzione che ritiene potrà essere applicata all’ente all’esito del giudizio);

3. ADEGUATEZZA.

Misure cautelari reali

TIPOLOGIA

```
graph TD; A[TIPOLOGIA] --> B[SEQUESTRO PREVENTIVO IN FUNZIONE DI CONFISCA]; A --> C[SEQUESTRO CONSERVATIVO];
```

**SEQUESTRO PREVENTIVO
IN FUNZIONE DI CONFISCA**

SEQUESTRO CONSERVATIVO

